



Comune di
CASTELNUOVO di GARFAGNANA
Provincia di Lucca
Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 20 DEL 05/03/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA E IL COMANDO DEI CARABINIERI - STAZIONE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA - PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI ANAGRAFE INFORMATIZZATA DEL COMUNE

L'anno **2026**, addì **05** del mese di **marzo** alle ore **14:30**, in modalità (mista) videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale debitamente convocata come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

		Presenti/Assenti
TAGLIASACCHI ANDREA	SINDACO	Presente
BECELLI CHIARA	VICE SINDACO	Presente
PELLEGRINI ILARIA	ASSESSORE	Presente
BIAGIONI CARLO	ASSESSORE	Assente
PEDRESCHI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente

Risultano collegati online – ai sensi del vigente regolamento comunale per lo svolgimento delle sedute di giunta in modalità telematica approvato con deliberazione Giunta Comunale n.21 del 26.2.2025 il Sindaco Andrea Tagliasacchi e il Vice Sindaco Bechelli Chiara e l'assessore comunale Pellegrini Ilaria.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. BELLUCCI FRANCESCA ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett.a, del T.U.E.L. D.lgs. 267/2000, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sig. TAGLIASACCHI ANDREA nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza a norma dell'art. 50, comma 2, del T.U.E.L. D.lgs. 267/2000, e constatata la legalità dell'adunanza, secondo l'art. 44 punto 3 dello Statuto, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: SETTORE - SETTORE AMMINISTRATIVO
Anno: 2026
Numero: 437

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA E IL COMANDO DEI CARABINIERI - STAZIONE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA - PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI ANAGRAFE INFORMATIZZATA DEL COMUNE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 16/09/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2026/2028 (D.U.P.) e la deliberazione adottata dallo stesso organo collegiale n. 70 del 16.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.71 del 16.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario armonizzato 2026/2028;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 16.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale viene approvato il Piano esecutivo di gestione - parte contabile e assegnazione risorse umane- per il triennio di programmazione 2026/2028 assegnando ai vari centri di responsabilità i capitoli di entrata e di spesa secondo l'articolazione prevista dall'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 e del D. Lgs. n. 118/2011;

PREMESSO CHE:

- La Legione Carabinieri Toscana – Stazione di Castelnuovo di Garfagnana – ha richiesto il collegamento alla banca dati dell'Anagrafe del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, prot. 3330/26 del 09/02/2026;
- rientra tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale soddisfare le richieste di accesso alla banca dati dell'Anagrafe tramite collegamenti telematici da parte di Amministrazioni Pubbliche autorizzate a tale accesso per lo svolgimento di attività istituzionali, come previsto dal D.Lgs. 193/2003;

RICHIAMATI:

- l'art. 43, c.4, del D.PR. 445/2000, che stabilisce: “Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni precedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali”;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005;

- l'art. 37 del D.P.R. n. 223/1989, Regolamento Anagrafico;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n.3 del 26/02/2002 "Autorizzazioni per la realizzazione di collegamenti, tramite terminale, tra le anagrafi comunali e gli enti previsti dal DPR 30 maggio 1989 n.223", che consente ai Comuni di autorizzare direttamente i collegamenti telematici con gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale, ovvero che erogano servizi di pubblica utilità, restando in capo al Ministero dell'Interno la funzione di vigilanza sulla corretta tenuta delle anagrafi;

VISTA la Legge n. 183 del 12/11/2011 che all'art. 15 ha prescritto che le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che lo scambio di dati tra le P.A. deve avvenire per via telematica;

RITENUTO necessario definire apposite linee di indirizzo rivolte ad attivare il collegamento telematico tra questa Amministrazione Comunale e le forze dell'ordine al fine di permettere l'accesso alla banca dati dell'Anagrafe Comunale;

PRESO ATTO che il presente atto si inserisce nel più ampio quadro di interventi volti al sostegno dei compiti istituzionali delle forze dell'ordine;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO l'art. 48 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Visto il favorevole parere di regolarità tecnica reso da competente responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 e 147 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di autorizzare il Comando dei Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Garfagnana, a consultare i dati anagrafici del Comune di Castelnuovo di Garfagnana;
2. di approvare l'allegato schema di convenzione da stipularsi tra questa Amministrazione ed il Comando dei Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Garfagnana, al fine di permettere l'accesso alla banca dati dell'anagrafe comunale;
3. di autorizzare il Responsabile del Settore Amministrativo a consentire l'accesso telematico in argomento senza ulteriori costi in carico all'Amministrazione Comunale, anche al fine di favorire,

attraverso i sistemi informatici, le azioni di contrasto alla criminalità da parte delle forze dell'ordine.

DELIBERA

Di attribuire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di permettere la consultazione della banca dati dell'anagrafe comunale alle forze dell'ordine.

Visto l'allegato parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

All'unanimità dei voti

DELIBERA

- di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Quindi, stante l'urgenza a provvedere:

LA GIUNTA COMUNALE

All'unanimità

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
TAGLIASACCHI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa BELLUCCI FRANCESCA



Comune di
CASTELNUOVO di GARFAGNANA
Provincia di Lucca

P.I. 00204360465 Via Vallisneri 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lu) ☎ 0583/64481 Fax 644133

Allegato n. 1 - Convenzione per l'utilizzo del Sistema informativo, servizio anagrafe
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il sottoscritto

nella sua qualità di operatore della Stazione Carabinieri Castelnuovo di Garfagnana fruitore del Sistema informativo del

Comune di Castelnuovo di Garfagnana funzionalità "Visure anagrafiche".

disciplinato dalla Convenzione tra il Comune di Castelnuovo di Garfagnana e il Stazione dei Carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana sottoscritta

in data..... ("Convenzione"), ferma restando la propria responsabilità per l'osservanza delle disposizioni normative applicabili, e in particolare dei propri doveri professionali e deontologici, nonché

della normativa in materia di protezione di dati personali,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- a) di aver preso visione di quanto stabilito nella Convenzione e di conformarsi alle condizioni che regolamentano il sistema sopra indicato;
- b) di non utilizzare in modo improprio il sistema di visure anagrafiche;
- c) di essere consapevole degli obblighi di riservatezza in materia di trattamento dei dati personali e delle modalità d'accesso alla piattaforma informatica;
- d) di accedere personalmente al sistema sopra indicato, di utilizzare lo stesso esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza e di adottare ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi del sistema da parte di terzi;
- e) di essere consapevole che il Comune di Castelnuovo di Garfagnana si riserva il diritto – esercitabile "a campione" – di chiedere alla Stazione Carabinieri Castelnuovo di Garfagnana a, prova che l'accesso al sistema sopra indicato è avvenuto esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza;
- f) di trattare i dati personali nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, nonché di quanto più ampiamente previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, che garantisce di conoscere e applicare; di trattare tali dati per finalità strettamente connesse all'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza;
- g) di sollevare il Comune di Castelnuovo di Garfagnana da ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti o indiretti che possano derivare dall'uso dei dati attinenti alle visure anagrafiche, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori dell'erogazione del servizio di accesso.

Castelnuovo di Garfagnana _____

Il dichiarante _____

CONVENZIONE PER IL COLLEGAMENTO TELEMATICO CON AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA COMUNALE

TRA

COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA, con sede a Castelnuovo di Garfagnana in Via Vallinseri n. 1 Partita Iva 00204360465 rappresentato da ANDREA TAGLIASACCHI Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, domiciliato per questo atto presso la Sede Municipale, di seguito indicato come "Comune"

E

LEGIONE CARABINIERI TOSCANA – STAZIONE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA, con sede a Castelnuovo di Garfagnana in Via Garibaldi n.21, rappresentato da in qualità di Comandante della Stazione, domiciliato per questo atto presso la sede di Castelnuovo di Garfagnana, Via Garibaldi n.21 di seguito indicato come "Comando Carabinieri"

PREMESSO CHE

- la presente convenzione rappresenta uno strumento finalizzato alla tempestiva erogazione di servizi pubblici, secondo i principi di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- le Amministrazioni stipulanti dispongono di sistemi informativi automatizzati, tra loro compatibili, capaci di potenziare l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati;
- [l'art. 15 della legge 241/1990](#) prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- a norma [dell'art. 2 comma 5 L. n. 127/1997](#) "I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici";
- il [DPCM n. 194/2014 - art. 5, comma 4](#) – dispone: "Il comune, anche mediante le convenzioni previste [dall'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e successive modificazioni, consente la fruizione dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio, con riguardo altresì agli elenchi di cui [all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989](#). La verifica dei presupposti e delle condizioni di legittimità dell'accesso ai dati è svolta dal sindaco";
- [l'art. 37 del vigente regolamento anagrafico \(d.P.R. n. 223/1989\)](#) esclude dal divieto di consultazione delle schede anagrafiche "*le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza; tale richiesta deve essere esibita all'ufficiale di anagrafe, unitamente ad un documento di riconoscimento*".

CONSIDERATO CHE

- risulta rispettato il principio della liceità del trattamento dei dati ai sensi del [d.lgs. n. 196/2003](#), come modificato ed integrato dal regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, individuandosi la base giuridica per l'accesso ai dati anagrafici nel [d.P.R. n. 223/1989](#) e nelle diverse disposizioni normative di seguito richiamate;

VISTI

- il [d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223](#) - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente;
- la [L. 7 agosto 1990, n. 241](#) - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il [d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445](#) - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il [D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101](#) - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- il [D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82](#) - Codice dell'amministrazione digitale;
- il Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali del 6 ottobre 2005 (G.U. 24.10.2005);

RITENUTO dover dare attuazione ai principi espressi nelle citate normative e che la presente convenzione rivesta finalità di rilevante interesse pubblico

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le parti dichiarano che il collegamento posto in essere a seguito della stipula della presente convenzione ha carattere temporaneo, in attesa che venga consentito l'accesso diretto ai dati contenuti in ANPR da parte delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi, secondo quanto stabilito [dall'art. 5, commi 1 e 3 del DPCM n. 194/2014](#) e dei relativi allegati C), riguardante le misure di sicurezza e D) concernente i servizi che l'ANPR assicura ai soggetti che accedono.

Il **Comando Carabinieri** nella sua articolazione territoriale, ha necessità di avvalersi del collegamento telematico per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali, come di seguito elencate:

ACCESSO ANAGRAFICO

da attuare mediante:

- 1) la consultazione diretta della scheda anagrafica;
- 2) la verifica della corrispondenza fra quanto dichiarato dal cittadino con autocertificazione ai sensi del [d.P.R. n. 445/2000](#) e l'acquisizione telematica delle informazioni e dei dati necessari per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali, in applicazione delle vigenti disposizioni normative;

Il **Comando**, nella sua articolazione territoriale, persegue le seguenti finalità istituzionali:
MANTENIMENTO DELL'ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

Articolo 2

Il Comune di Castelnuovo di Garfagnana autorizza con la presente convenzione il Comando Stazione Carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana ad accedere alla banca dati anagrafica locale al fine della consultazione delle schede anagrafiche degli iscritti in APR, con possibilità di disallineamenti temporali rispetto ai dati contenuti in ANPR.

Articolo 3

Il Comando Carabinieri si farà carico:

- delle spese relative al software per l'estrazione dei dati;
- delle spese per l'acquisto di ogni attrezzatura o dispositivo eventualmente necessari per il collegamento e per garantire la sicurezza del medesimo.

Articolo 4

Il collegamento alla banca dati anagrafica dovrà essere impostato in modo tale che non venga trattenuto alcun dato anagrafico da parte del soggetto che si collega, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Garante Privacy con provvedimento del 6 ottobre 2005. Dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 5

Il collegamento dovrà rispettare le seguenti regole tecniche:

- deve essere consentito il tracciamento delle operazioni di richiesta e di comunicazione di dati presso postazioni di lavoro individuate e da parte di utenti identificati;
- devono essere monitorati utilizzi impropri e impediti accessi multipli, realizzati utilizzando le medesime credenziali di accesso presso più postazioni di lavoro;
- i dati relativi al tracciamento delle operazioni devono essere conservati dal sistema per un periodo di due anni.

Il collegamento deve essere garantito tramite procedure di autenticazione che adottino credenziali di accesso non facilmente riconducibili a soggetti legittimamente incaricati. La trasmissione dei dati sarà effettuata tramite protocolli di sicurezza che adottano meccanismi di crittografia del flusso (SSL 128 bit o altra modalità ad es. certificati digitali di postazione).

La gestione del collegamento dovrà consentire di controllare che gli accessi alla banca dati anagrafica abbiano origine esclusivamente dalle numerazioni di rete IP di pertinenza di ciascuna postazione autorizzata, implementando dei meccanismi di controllo delle liste di accesso con gli strumenti usualmente utilizzati per gestire la sicurezza perimetrale della propria rete.

Per adempiere in maniera corretta a tale misura di sicurezza il Comando Carabinieri deve provvedere alla nomina di personale interno specificamente incaricato alle attività di monitoraggio da comunicare al Comune (mod.1 allegato).

Gli accessi da parte delle persone autorizzate devono avvenire esclusivamente nell'ambito di intervalli temporali o di data predeterminati, definiti sulla base delle esigenze d'ufficio che dovranno essere comunicati preventivamente e con cadenza semestrale all'ufficio anagrafe.

Gli accessi devono avvenire solo tramite l'uso di postazioni di lavoro appartenenti alla rete IP dell'ente autorizzato e/o dotate di certificazione digitale che identifichi univocamente la postazione di lavoro.

Deve essere prevista, per determinate classi di incaricati e per alcuni tipi di trattamenti, l'adozione di profili di autorizzazione che comportino l'utilizzo di sistemi di autenticazione forte (ossia di sistemi in grado di assicurare una protezione robusta dei dati).

Articolo 6

Le parti, con la sottoscrizione della presente convenzione si impegnano:

- ad utilizzare le informazioni ottenute esclusivamente per fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riguardo alla tutela delle informazioni individuali;
- ad uniformarsi, per le misure di sicurezza da adottare, a quanto specificato dal [D.Lgs n. 196/2003](#) e ss.mm.ii., utilizzando sempre le tecnologie più avanzate ed adeguate a garantire l'adozione di misure di sicurezza superiori a quelle minime;
- a dare piena attuazione a quanto previsto dalle vigenti disposizioni per le misure organizzative, tecniche e di sicurezza, oltre all'inclusione dei trattamenti di cui al presente atto, nei rispettivi documenti programmatici per la sicurezza (cfr. Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche

Amministrazioni stabilite da Agid);

- a garantire che le informazioni ottenute non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi, ne' in alcun modo riprodotte;

Articolo 7

La presente convenzione ha durata di anni 3 (tre) dalla sottoscrizione e, alla scadenza, potrà essere rinnovata previo provvedimento espresso.

La presente convenzione si intenderà decaduta qualora durante il periodo di validità divenisse operativo il sistema dell'Anagrafe della popolazione residente (ANPR) con accesso da parte del Comando Carabinieri.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente protocollo d'intesa non comporta oneri finanziari.

Articolo 8

Il Comune si riserva la facoltà di disporre la risoluzione della presente convenzione nel caso in cui fossero disattese le obbligazioni in essa contenuta, mediante semplice comunicazione a mezzo posta elettronica o raccomandata.

Ai sensi dell'art. 21 sexies, della Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni, il Comune potrà recedere dalla presente convenzione, con le stesse modalità di cui al comma 1, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per il sopraggiungere di disposizioni normative che contrastino con la prosecuzione dell'accesso alla banca dati dell'Anagrafe della popolazione residente in essa contemplato.

Articolo 9

Il Comune, nell'assoluto rispetto della riservatezza dei dati eventualmente assunti tramite tale attività, si riserva di:

- verificare la correttezza dell'utilizzo del sistema informativo oggetto della presente convenzione attraverso la predisposizione e la messa in atto dei controlli informatici ed organizzativi;
- disabilitare l'accesso al sistema informativo nei confronti del singolo operatore qualora si rilevino delle anomalie nell'utilizzo del servizio, come ad esempio un evidente esubero di richieste rispetto all'attività svolta e, in generale, nel caso di utilizzo non corretto e non conforme alle disposizioni vigenti e alle istruzioni impartite;
- disattivare l'accesso in caso di inutilizzo del sistema informativo per un anno, o su segnalazione del Comando Carabinieri;
- Il Comune e il Comando Carabinieri si impegnano a mantenere reciprocamente allineati gli elenchi degli operatori abilitati al sistema informativo.
- A tal fine, il Comando Carabinieri si impegna ad inviare al Comune, alla sottoscrizione della presente convenzione, l'elenco aggiornato degli operatori che devono accedere al citato sistema. Il Comando Carabinieri si impegna altresì a comunicare al Comune del già menzionato elenco.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

PER IL COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
Il Sindaco

PER IL COMANDO STAZIONE CARABINEIRI
Il Comandante



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 437/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA E IL COMANDO DEI CARABINIERI - STAZIONE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA - PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI ANAGRAFE INFORMATIZZATA DEL COMUNE

Il Responsabile del Settore SETTORE AMMINISTRATIVO esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica.**

Castelnuovo di Garfagnana, 02/03/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DINI VIVIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

SETTORE AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 20 DEL 05/03/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA E IL COMANDO DEI CARABINIERI - STAZIONE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA - PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI ANAGRAFE INFORMATIZZATA DEL COMUNE

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente è stata pubblicata in data odierna per rimanere affissa all'Albo Pretorio ai sensi del 1° comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Castelnuovo di Garfagnana, 09/03/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa DINI VIVIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)